PROT. 1111-11-26
del 13/11/2026

Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

Il Presidente

A tutte le parti del giudizio R.G. n. 501/2025 dinanzi al Tribunale ordinario dell'Aquila, elettivamente domiciliate negli studi degli Avv.ti Rodolfo Ludovici e Mario Lepidi

e, per conoscenza, alla Commissione Elettorale del Dominio Collettivo, alla Regione Abruzzo e alla Prefettura dell'Aquila

Oggetto: Sentenza del Tribunale dell'Aquila emessa nella causa iscritta al n.501/2025.– Rinnovo degli organi del Dominio Collettivo dei Beni Civici di Preturo – Proposta di definizione condivisa della vicenda elettorale nel rispetto dei principi di solidarietà e autogoverno della comunità.

Il Dominio Collettivo dei Beni Civici di Preturo, pur essendo stato parte del giudizio definito con la sentenza in oggetto, non ha ricevuto, sino a oggi, alcuna comunicazione o notificazione della decisione.

Soltanto attraverso le informazioni pervenute da alcuni concittadini, interessati alla vicenda elettorale, ha appreso dell'intervenuta pronuncia e del suo contenuto.

Ritengo pertanto opportuno, pur in assenza di una piena e formale conoscenza della sentenza, assumere un'iniziativa rivolta a tutte le parti interessate, nella convinzione che la definizione della controversia possa rappresentare l'occasione per superare le contrapposizioni sorte in occasione della precedente competizione elettorale e restituire alla nostra comunità il pieno esercizio delle proprie prerogative democratiche.

Dalle informazioni acquisite risulta che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la legittimità dell'esclusione della Lista n. 1 dalla precedente tornata elettorale, abbia espressamente chiarito che tale esclusione non comporta alcuna preclusione personale alla partecipazione dei candidati e dei presentatori a una nuova competizione.

Il Tribunale ha infatti precisato che la fissazione di una nuova data per le elezioni comporta la riapertura della fase di presentazione delle candidature e la nuova verifica delle liste da parte della Commissione elettorale, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Ne deriva la possibilità di procedere a una nuova consultazione elettorale, aperta alla partecipazione di tutti gli aventi diritto, senza che la precedente esclusione di una lista possa tradursi in una limitazione permanente dei diritti di elettorato attivo e passivo.

È proprio su questa prospettiva che ritengo necessario richiamare l'attenzione e il senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte.

Il Dominio Collettivo non è un'associazione costituita per perseguire interessi particolari o contingenti, né può essere considerato un semplice organismo amministrativo.

Esso rappresenta una comunità storicamente formatasi intorno a un patrimonio comune, del quale gli appartenenti sono chiamati a essere non soltanto beneficiari, ma soprattutto custodi e responsabili.

La legge n. 168 del 2017, nel riconoscere i domini collettivi quali ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie, ne valorizza l'autonomia, la capacità di autogoverno e la funzione di conservazione e gestione del patrimonio collettivo, anche nell'interesse delle generazioni future.

Questi principi presuppongono un vincolo di solidarietà tra gli appartenenti alla comunità, che non si esaurisce nella condivisione dei beni, ma si manifesta anche nella partecipazione responsabile alle decisioni che riguardano la vita dell'Ente.

La solidarietà costituisce, infatti, uno dei fondamenti essenziali della stessa esistenza del dominio collettivo.

Essa impone di riconoscere che l'interesse della comunità non coincide necessariamente con quello dei singoli, delle liste o dei gruppi che si confrontano nella competizione elettorale, ma li comprende e, quando necessario, li trascende, in nome di una formazione sociale tutelata dall'art.2 della Costituzione.

La dialettica democratica, anche quando determina contrapposizioni e controversie giudiziarie, non dovrebbe mai compromettere quel sentimento di appartenenza che unisce gli utenti del Dominio Collettivo nella consapevolezza di essere partecipi di un patrimonio e di una storia comuni.

Appartenere a un dominio collettivo significa condividere non soltanto diritti, ma anche doveri di solidarietà, di reciproco rispetto e di responsabilità verso l'intera comunità e verso coloro che verranno dopo di noi.

È in questa prospettiva che la sentenza del Tribunale dell'Aquila può assumere un significato che va oltre la definizione della controversia giudiziaria.

Essa offre alle parti la possibilità di riconoscersi nuovamente come componenti di una medesima comunità, superando le ragioni del contrasto attraverso l'accettazione di regole comuni e il rinnovato esercizio dei diritti di partecipazione democratica.

L'accettazione della decisione giudiziaria, anche da parte di coloro che non abbiano visto accolte le proprie domande, rappresenterebbe pertanto non già una rinuncia alle proprie convinzioni, ma una manifestazione di responsabilità e di solidarietà nei confronti della collettività.

Del resto, la possibilità riconosciuta dal Tribunale di procedere a una nuova competizione, con la presentazione di nuove liste e senza preclusioni personali derivanti dalla precedente esclusione, consente a tutti di concorrere nuovamente, in condizioni di parità e nel rispetto dello Statuto, alla formazione degli organi rappresentativi dell'Ente.

In tal modo, la controversia potrebbe trovare la propria definitiva e dignitosa composizione non soltanto sul piano giudiziario, ma soprattutto all'interno della comunità, attraverso il libero e democratico esercizio del voto.

Per queste ragioni, nella mia qualità di Presidente del Dominio Collettivo dei Beni Civici di Preturo, manifesto la disponibilità a promuovere, attraverso gli organi statutariamente competenti, la convocazione di una nuova tornata elettorale, purché tutte le parti interessate dichiarino espressamente di accettare la sentenza del Tribunale dell'Aquila del 12 ottobre 2026 e di non volerla impugnare.

Tale disponibilità è formulata nella convinzione che soltanto una concorde e definitiva accettazione della decisione possa consentire, nell'ambito della soluzione consensuale qui proposta, di superare ogni residua incertezza sulla precedente procedura e di avviare serenamente una nuova competizione elettorale.

L'adesione dovrà riguardare, in particolare, il principio affermato dal Tribunale secondo cui la nuova convocazione comporterà la riapertura della fase di presentazione delle candidature, con la possibilità di presentare nuove liste, anche da parte di coloro che avevano partecipato alla precedente competizione, e con la necessaria verifica della loro regolarità da parte della Commissione elettorale.

La nuova tornata non dovrà quindi costituire la semplice prosecuzione della precedente procedura, né potrà essere condizionata da pretese di conservazione delle liste già presentate o da preclusioni personali derivanti dalle precedenti determinazioni della Commissione.

Essa dovrà rappresentare una nuova e autonoma occasione di partecipazione democratica, aperta a tutti gli aventi diritto, nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie.

L'accettazione della sentenza e la rinuncia alla sua impugnazione dovranno essere manifestate mediante dichiarazioni scritte, chiare e inequivoche, da parte di tutti i soggetti legittimati, affinché l'iniziativa possa fondarsi su una comune volontà di porre definitivamente termine alla controversia.

Acquisite tali dichiarazioni, questa Presidenza si farà promotrice delle determinazioni necessarie, affinché possa essere fissata una nuova data per le elezioni e possa essere riaperta la presentazione delle liste, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Resta naturalmente fermo che ogni determinazione dovrà essere assunta nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, delle competenze dei suoi organi e dei diritti di tutti gli appartenenti alla comunità.

Desidero infine rivolgere a tutti un particolare invito a considerare questa proposta non come il risultato della prevalenza di una parte sull'altra, ma come un'occasione di riconciliazione comunitaria.

I domini collettivi hanno attraversato i secoli proprio perché le comunità che li hanno costituiti e conservati hanno saputo riconoscere, al di sopra degli interessi individuali, il valore superiore del bene comune.

La loro continuità storica si fonda sulla solidarietà tra gli appartenenti, sulla capacità di comporre i contrasti e sulla consapevolezza che il patrimonio collettivo non appartiene esclusivamente alla generazione presente, ma deve essere custodito e trasmesso a quelle future.

Non sarebbe coerente con questi principi lasciare che una controversia elettorale, pur legittimamente sottoposta al giudizio dell'autorità giudiziaria, continui a impedire il pieno e ordinato funzionamento degli organi rappresentativi della comunità.

Accettare la sentenza, rinunciare a ulteriori contrapposizioni giudiziarie e consentire a tutti di tornare liberamente al voto significherebbe, dunque, riaffermare concretamente quei principi di solidarietà, partecipazione e autogoverno che costituiscono la ragione stessa dell'esistenza del nostro Dominio Collettivo.

Confido pertanto che tutte le parti, con spirito di reciproco rispetto e con senso di appartenenza alla comunità di Preturo, vogliano aderire alla proposta, consentendo di restituire alla collettività la

piena funzionalità dei propri organi e di rivolgere nuovamente ogni energia alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio comune.

Invito conseguentemente gli interessati a far pervenire a questa Presidenza, entro quindici giorni dal ricevimento della presente, una dichiarazione scritta di adesione ai principi e alle condizioni sopra esposti.

Con viva cordialità e con l'auspicio di una positiva e condivisa conclusione della vicenda.

Preturo, 13-11-2026

Il Presidente

Dominio Collettivo dei Beni Civici di Preturo